

Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1223

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente
(in vigore dal 18 novembre 2019)

Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme e facilitare il confronto tra lo stesso e le altre forme pensionistiche complementari.

Presentazione del Fondo

Il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito, "Fondo") è un fondo pensione "preesistente" istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell'Allegato alle "Informazioni chiave per l'aderente" (di seguito "Allegato") che ne costituisce parte integrante.

Il Fondo è costituito in forma di associazione riconosciuta e opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione.

La gestione delle risorse è svolta nell'esclusivo interesse dell'aderente ("Associato") e secondo le indicazioni di investimento che lo stesso fornisce scegliendo tra le soluzioni proposte. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, "Decreto").

L'adesione alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo è libera e volontaria.

La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto consente all'Associato di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Possono aderire al Fondo:

- ✓ tutti i dipendenti della ex Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti di tutte le società a suo tempo facenti parte del Gruppo bancario Banca Popolare di Milano, ove siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS. in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 da Banco BPM S.p.A. (di seguito, "Banco") qualora vengano assegnati in BPM Spa oppure, se assegnati sulla piazza di Milano, in Banco BPM o in SGS (società del Gruppo Banco BPM);
- ✓ tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo bancario Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS..

Le principali informazioni sulle Fonti istitutive e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'Allegato.

Informazioni Pratiche - Recapiti utili

Sito internet del fondo:	www.fondopensionebipiemme.it
Indirizzo e-mail:	fondo.previdenza@bpm.it
Indirizzo PEC:	fondo.previdenza@pec.bancobpmspa.it
Telefono:	02/7700.3002
Fax:	02/7700.2453
Sede legale:	Piazza Filippo Meda n. 4, 20121 Milano
Codice Fiscale:	97085330153
Iscrizione all'albo COVIP - Sezione Fondi preesistenti, n.	1223

Documentazione a disposizione dell'Aderente

La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito internet del Fondo (www.fondopensionebi piemme.it) nonché presso la sede del Fondo.

Con le stesse modalità sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale (All. 1 alla presente Nota informativa) ed il Regolamento Anticipazioni.

Il Documento sulla Politica d'Investimento è disponibile nell'Area Riservata di ciascun Associato.

Sul sito del Fondo è inoltre consultabile il rendimento dei vari comparti, aggiornato mensilmente rispetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Allo scopo di tenere costantemente e tempestivamente informato l'Associato in ordine a tematiche di suo interesse, nella sezione "Notizie" del sito vengono riportate tutte le novità normative, dispositive, operative e organizzative ritenute meritevoli di segnalazione.

L'Associato può accedere alla propria Area Riservata del sito web del Fondo utilizzando le credenziali di accesso ricevute dal Fondo contestualmente alla lettera di benvenuto.

Nell'Area Riservata, l'Associato può:

- 1) visionare e stampare la propria posizione individuale;
- 2) visionare e stampare i modelli C.U. (Certificazione Unica);
- 3) visionare e stampare le comunicazioni annuali;
- 4) effettuare, nei tempi previsti e secondo le modalità stabilite, lo *switch* di comparto;
- 5) apportare ogni modifica ai dati personali precedentemente trasmessi (residenza, domicilio, titolo di studio, etc...);
- 6) inserire le richieste di anticipazioni, allegando *online* tutta la documentazione indicata;
- 7) censire, variare o integrare i Beneficiari per il caso di premorienza.

All'atto dell'adesione al Fondo, l'interessato può comunque chiedere che i documenti di cui ai numeri da 1) a 3) gli vengano inoltrati in formato elettronico o in forma cartacea all'indirizzo comunicato.

Le disposizioni inoltrate al Fondo tramite accesso all'Area Riservata del sito sono considerate olografe a tutti gli effetti e pertanto nessuna responsabilità può essere attribuita al Fondo stesso in relazione ad una disposizione che sia pervenuta tramite l'utilizzo di tale procedura.

N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo e il rapporto tra lo stesso e l'Associato sono contenute nello Statuto e nella presente Nota informativa, di cui si raccomanda pertanto la lettura.

La contribuzione

Secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi ("Fonti istitutive") l'adesione al Fondo dà diritto a beneficiare della contribuzione versata dal proprio datore di lavoro.

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi ("Fonti istitutive") che prevedono e disciplinano la possibilità di aderire al Fondo.

Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione prevista in relazione al proprio rapporto di lavoro, si consulti l'Allegato più sopra citato.

L'Associato ha tuttavia la possibilità di determinare la propria contribuzione anche in misura superiore a quella prevista dagli accordi collettivi.

Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui si versi al Fondo il contributo a proprio carico, almeno nella misura minima prevista dagli accordi collettivi.

La prestazione pensionistica complementare

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Associato senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Dalla data del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale accumulato ed all'età a quella data.

Tuttavia, al momento del pensionamento si potrà scegliere di percepire in forma di capitale un importo pari fino al 50% di quanto si è accumulato.

Si può chiedere di ricevere in forma di capitale l'intero importo della prestazione soltanto: qualora alla data del 29 aprile 1993 si fosse aderenti ad un fondo di previdenza complementare istituito anteriormente al 15 novembre 1992; oppure quando il calcolo della rendita vitalizia risulti di ammontare molto contenuto: in particolare, nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare che ne scaturisce sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (per il 2019 pari a € 5.954,00 annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it).

La rendita

Per l'erogazione delle rendite il Fondo ha stipulato un'apposita convenzione, con Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede legale in Verona, via Lungadige Cangrande, 16.*

All'Associato, dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, verrà erogata una pensione complementare in forma di rendita: sarà cioè corrisposta periodicamente una somma calcolata in base al capitale versato alla Compagnia ed all'età dell'Associato in quel momento. La "conversione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi: quanto maggiori saranno il capitale versato alla Compagnia e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'Associato può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Per l'erogazione della rendita, la convenzione stipulata dal Fondo permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie:

1. Vitalizia immediata	<p>Pagamento immediato di una rendita all'Associato fino a che rimane in vita; si estingue con il suo decesso.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera ricevere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per sé (rendita LTC).</p>
2. Certa per 5-10 anni e poi vitalizia	<p>Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all'Associato se vivente, o ai beneficiari in caso di sua premorienza.</p> <p>Al termine di tale periodo, la rendita diviene vitalizia, se l'Associato è ancora in vita, ovvero si estingue se l'Associato è nel frattempo deceduto.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.</p>
3. Reversibile	<p>Pagamento immediato di una rendita all'Associato fino a che rimane in vita e successivamente, per una percentuale dello stesso (60%), al beneficiario designato ("reversionario"), se superstite.</p> <p>La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera, in caso di decesso, proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.</p>
4. Con restituzione del montante residuo	<p>Pagamento immediato di una rendita all'Associato fino a che rimane in vita.</p> <p>Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, che è pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita.</p>
5. Vitalizia LTC	<p>Pagamento immediato di una rendita all'Associato, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo in cui permangano. La rendita si estingue al decesso dell'Associato.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere associata anche alle tipologie 2 e 3.</p>
6. Vitalizia over 85	<p>Una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile, con raddoppio della prestazione al raggiungimento dell'età anagrafica di 85 anni da parte dell'Associato.</p>

**Al momento sono ancora attive alcune rendite stipulate a suo tempo con Assicurazioni Generali S.p.A.*

E' riconosciuta, inoltre, all'Associato la possibilità di beneficiare delle Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), che rappresenta un sostegno finanziario per coloro che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Possono infatti richiedere la RITA gli iscritti ai fondi pensione che si trovino in una di queste due situazioni:

1. lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa, il quale maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi e che abbia maturato alla data di presentazione della domanda almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
2. lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa, il quale abbia maturato un periodo di inoccupazione superiore a ventiquattro mesi e che raggiunga l'età per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi; in tale circostanza non è richiesto alcun requisito contributivo minimo.

In entrambi i casi è necessario che siano maturati cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

In sostanza, l'Associato ha la facoltà di richiedere, a valere sull'intera posizione individuale o su una parte della stessa, l'erogazione di una rendita temporanea sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Si possono trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** in questo stesso documento e nello Statuto, disponibili sul sito web del Fondo.

Proposte di investimento

Il Fondo propone i seguenti comparti (o "Linee") di investimento:

- Comparto 1 - Linea Obbligazionaria Mista
- Comparto 2 - Linea Bilanciata
- Comparto 3 - Linea Obbligazionaria Pura
- Comparto 4 - Linea Azionaria
- Comparto 5 - Linea Garantita

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al Comparto 5 conservativo con garanzia.

In caso di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento viene fatta confluire nel Comparto 3, salvo diversa scelta dell'Associato. Quest'ultimo può successivamente variare la linea di investimento nel rispetto del periodo minimo di permanenza previsto.

Prima di scegliere, è importante che si facciano le opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine, in fase di adesione al Fondo verranno poste alcune domande. È importante che si conoscano le caratteristiche della linea di investimento prescelta, perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Si tenga presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E' pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se si sceglie un'opzione di investimento azionaria, ci si possono aspettare rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (vale a dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se si sceglie, invece, un'opzione di investimento obbligazionaria, ci si può aspettare una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Si tenga tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

Si possono trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto nel relativo documento disponibile sul sito web del Fondo.

Comparto 1 – Linea obbligazionaria mista




Data di avvio dell'operatività del comparto: 01/01/1989

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 186.127.189


Rendimento netto del 2018: -1,19%

Rendimento medio annuo composto




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Comparto 2 - Linea bilanciata




Data di avvio dell'operatività del comparto: 01/01/1989

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 258.625.567


Rendimento netto del 2018: -2,34%

Rendimento medio annuo composto




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Comparto 3 - Linea obbligazionaria pura




Data di avvio dell'operatività del comparto: 01/01/2003

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 39.050.695


Rendimento netto del 2018: -0,30%

Rendimento medio annuo composto




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Comparto 4 Linea azionaria




Data di avvio dell'operatività del comparto: 01/07/2013

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 26.652.364


Rendimento netto del 2018: -5,47%

Rendimento medio annuo composto




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Comparto 5 - Linea garantita




Caratteristiche della garanzia: il comparto garantisce la restituzione di un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, al netto di eventuali anticipazioni o riscatti parziali. Tale garanzia opera alla scadenza del contratto con il gestore (30.06.2023) ed al ricorrere dei seguenti eventi: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, riscatto per decesso, riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, riscatto per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Data di avvio dell'operatività del comparto: 01/07/2013

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 128.351.070


Rendimento netto del 2018: +0,78%

Rendimento medio annuo composto



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento dell'indice di riferimento (Rivalutazione TFR)

Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1223

SCHEDA DEI COSTI
(in vigore dal 18 novembre 2019)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'Associato al Fondo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire al Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme, è importante **confrontare** i costi dello stesso con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Costi nella fase di accumulo (1)	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'Associato a prescindere dal fatto che prosegua la contribuzione, come pure dall'eventuale ricorso alla RITA	Nella misura stabilita annualmente dal C.d.A. (art. 7 dello Statuto) Per il 2019 è stato stabilito un importo di € 50,00
Indirettamente a carico dell'Associato (prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto, con calcolo mensile dei ratei):	
Comparto 1 - Linea obbligazionaria mista	0,09% del patrimonio su base annua
Comparto 2 - Linea bilanciata	0,10% fino a € 200 milioni; 0,07% oltre € 200 milioni
Comparto 3 - Linea obbligazionaria pura	0,07% del patrimonio su base annua
Comparto 4 - Linea azionaria	0,09% del patrimonio su base annua
Comparto 5 - Linea garantita	0,32% del patrimonio fino ad € 140 milioni; 0,30% del patrimonio oltre € 140 milioni
Banca Depositaria per tutti i Comparti	0,01986% oltre ad altri oneri e servizi in misura residuale.
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	Non previste
Trasferimento	Non previste
Riscatto	Non previste
Riallocazione della posizione individuale	Non previste
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste
(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli Associati durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli Associati.	

L'indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti del Fondo, è riportato, per ciascun comparto, l'ISC (Indicatore sintetico dei costi) che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versi un contributo annuo di 2.500 euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando una stessa metodologia, stabilita dalla COVIP.

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Linea obbligazionaria mista	1,50%	0,80%	0,48%	0,21%
Linea bilanciata	1,50%	0,80%	0,48%	0,22%
Linea obbligazionaria pura	1,48%	0,77%	0,45%	0,19%
Linea azionaria	1,50%	0,80%	0,48%	0,21%
Linea garantita	1,73%	1,03%	0,72%	0,45%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.


E' importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto: un ISC del 2% anziché dell'1% può ridurre il capitale accumulato, dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico, di circa il 18% (ad es. lo riduce da 100.000 ad 82.000 euro).

Per consentire di comprendere meglio l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto del Fondo è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari.

I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità del Fondo è evidenziata con un cerchietto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di 10 anni di permanenza nella forma pensionistica.



Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1223

Allegato alle "Informazioni chiave per l'aderente" del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme

Il presente Allegato è parte integrante delle "Informazioni chiave per l'aderente" al Fondo ed indica le Fonti Istitutive del Fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Fonti istitutive:

Il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme è istituito sulla base delle seguenti Fonti istitutive:

- Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 25/07/1988;
- Atto costitutivo del 29/12/1988 a rogito Dott. Alfonso Ajello, notaio in Milano;
- Accordo Aziendale Sindacale sottoscritto in data 13/11/1989.

Destinatari:

- ✓ tutti i dipendenti della ex Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti di tutte le società a suo tempo facenti parte del Gruppo bancario Banca Popolare di Milano, ove siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS. in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 da Banco BPM S.p.A. (di seguito, il "Banco") qualora vengano assegnati in BPM Spa oppure, se assegnati sulla piazza di Milano, in Banco BPM o in SGS (società del Gruppo Banco BPM);
- ✓ tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo bancario Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS..

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

I contributi sono versati con periodicità mensile, a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

**Tutti i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 da Banco BPM S.p.A. (di seguito, il “Banco”) qualora vengano assegnati in BPM Spa oppure, se assegnati sulla piazza di Milano, in Banco BPM o in SGS (società del Gruppo Banco BPM)
Ex-dipendenti della Banca Popolare di Milano, ex dipendenti Webank incorporata nella ex Banca Popolare di Milano aderenti al Fondo (“Aderenti”), Banca Akros**

	Quota TFR	Contributo	
		Lavoratore	Datore di Lavoro
Lavoratori Aderenti al 28.04.1993	0% - 50% - 100%	1% ^{(2) (3)}	3% ^{(3) (4)}
Lavoratori Aderenti dopo il 28.04.1993	100% 50% -100%	1% ^{(1) (2)} 1% ^{(1) (2)}	2,30 % ^{(1) (4)} per i dipendenti di prima occupazione 2,50% ^{(1) (4)} per i dipendenti non di prima occupazione
Lavoratori Aderenti di cui all'art. 46 CNL 19.01.2012	100%	1% ^{(1) (4)}	4% ⁽⁵⁾

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico scegliendo fra percentuali intere dall'1% in poi. La misura di tale contribuzione è scelta dall'Associato al momento dell'adesione e può essere variata annualmente; la variazione va comunicata entro il 30 novembre ed ha effetto dall'anno successivo.

(3) Commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione generale obbligatoria.

(4) Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al lordo del contributo di solidarietà tempo per tempo in vigore (attualmente 10%).

(5) Con decorrenza 1° gennaio 2016: 3,3%. Con decorrenza 1° gennaio 2018: 4%.

Ex-dipendenti della Banca di Legnano (B.d.L.) incorporata nella ex Banca Popolare di Milano aderenti al Fondo ("Aderenti") iscritti entro la data del 28 febbraio 2017

	Quota TFR	Contributo	
		Lavoratore	Datore di Lavoro
Lavoratori ex B.d.L che hanno aderito al Fondo entro il 31.12.2013 con effetto dal 1°.1.2014 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare (c.d. "vecchi Iscritti").	0% - 50% - 100%	1% ^{(2) (3)}	4,25% ^{(3) (4)}
Lavoratori Aderenti al Fondo ex B.d.L successivamente al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti") che hanno aderito al Fondo entro il 31.12.2013 con effetto dal 1°.1.2014 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza	100% per i lavoratori di prima occupazione 50%-100% per i dipendenti non di prima occupazione	1% ^{(1) (2)}	3% ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
Lavoratori ex Cassa di Risparmio di Alessandria assunti in B.d.L a seguito di incorporazione ed aderenti a forme di previdenza complementare prima del 29.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti")	0% - 50% - 100%	1% ^{(2) (3)}	4,60% ^{(3) (5)}
Lavoratori ex Cassa di Risparmio di Alessandria assunti in B.d.L a seguito di incorporazione ed aderenti a forme di previdenza complementare successivamente al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti")	100% per i lavoratori di prima occupazione 50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione	1% ^{(1) (2)}	3% ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
Lavoratori ex B.d.L (ex CRAL inclusi) che hanno aderito al Fondo fra il 29/12/2016 ed il 28/02/2017	0% - 50% - 100%	1% ^{(1) (2)}	2,30% ^{(1) (4)}

⁽¹⁾ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico scegliendo fra percentuali intere dall'1% in poi. La misura di tale contribuzione è scelta dall'Associato al momento dell'adesione e può essere annualmente variata; la variazione va comunicata entro il 30 novembre ed ha effetto dall'anno successivo.

⁽³⁾ Commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione generale obbligatoria.

⁽⁴⁾ Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al lordo del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigente (attualmente 10%).

⁽⁵⁾ Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al netto del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigente (attualmente 10%).

Ex-dipendenti della Banca Popolare di Mantova ("Pop. Mantova") incorporata nella ex Banca Popolare di Milano aderenti al Fondo ("Aderenti") iscritti entro la data del 30 giugno 2017

	Quota TFR	Contributo	
		Lavoratore	Datore di Lavoro
Lavoratori ex Pop. Mantova che hanno aderito al Fondo entro il 30.06.2017 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare. Lavoratori che risultino aderenti ad un Fondo al 28.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti")	0% - 50% - 100%	1% ^{(2) (3)}	4,25% ^{(3) (4)}
Lavoratori ex Pop. Mantova che hanno aderito al Fondo entro il 30.06.2017 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare. Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare successivamente al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti")	100% per i lavoratori di prima occupazione 50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione	1% ^{(1) (2)}	4,25% ^{(1) (4)}
Lavoratori ex Pop. Mantova che hanno aderito al Fondo entro il 30.06.2017 senza il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare. Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare al 28.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti")	0% - 50% - 100%	1% ^{(2) (3)}	2,30% ^{(3) (4)}
Lavoratori ex Pop. Mantova che hanno aderito al Fondo entro il 30.06.2017 senza il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare. Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare successivamente al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti")	100% per i lavoratori di prima occupazione 50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione	1% ^{(2) (3)}	2,30% ^{(3) (4)}

⁽¹⁾ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico scegliendo fra percentuali intere dall'1% in poi. La misura di tale contribuzione è scelta dall'Associato al momento dell'adesione e può essere annualmente variata; la variazione va comunicata entro il 30 novembre ed ha effetto dall'anno successivo.

⁽³⁾ Commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione generale obbligatoria.

⁽⁴⁾ Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al lordo del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigente (attualmente 10%).

Dipendenti di Banca Akros iscritti entro la data del 30 settembre 2017

	Quota TFR	Contributo	
		Lavoratore	Datore di Lavoro
Lavoratori di Banca Akros che hanno aderito al Fondo entro il 30.09.2017 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare; coloro che alla data del 22/06/2017 non risultano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare. Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare al 28.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti")	0% - 50% - 100%	1% ^{(2) (3)}	1,80% ^{(3) (4)}
Lavoratori di Banca Akros che hanno aderito al Fondo entro il 30.09.2017 ed hanno chiesto il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare; coloro che alla data del 22/06/2017 non risultano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare. Lavoratori che risultino aderenti a forme di previdenza complementare in data successiva al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti")	100% per i lavoratori di prima occupazione 50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione	1% ^{(1) (2)}	1,80% ^{(1) (4)}
Lavoratori Banca Akros che hanno aderito al Fondo entro il 30.09.2017 senza il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare. Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare al 28.4.1993 (c.d. "vecchi Iscritti")	0% - 50% - 100%	1% ^{(2) (3)}	0,87% ^{(3) (4)}
Lavoratori Banca Akros che hanno aderito al Fondo entro il 30.09.2017 senza il trasferimento della posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare. Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare in data successiva al 28.4.1993 (c.d. "nuovi Iscritti")	100% per i lavoratori di prima occupazione 50% - 100% per i dipendenti non di prima occupazione	1% ^{(2) (3)}	0,87% ^{(3) (4)}

⁽¹⁾ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico scegliendo fra percentuali intere dall'1% in poi. La misura di tale contribuzione è scelta dall'Associato al momento dell'adesione e può essere annualmente variata; la variazione va comunicata entro il 30 novembre ed ha effetto dall'anno successivo.

⁽³⁾ Commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione generale obbligatoria.

⁽⁴⁾ Le percentuali a carico del datore di lavoro sono al lordo del contributo di solidarietà, tempo per tempo vigenti (attualmente 10%).